

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali

Roma, 26/09/2018

Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale

Circolare n. 98

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati n.4

OGGETTO: Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell'articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984, nonché dell'articolo 21, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 148/2015. Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze n. 2 del 27/09/2017. Modalità di recupero a valere sulle risorse stanziare per l'anno 2017. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti

SOMMARIO: *Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, siano state ammesse allo sgravio contributivo previsto dall'articolo 6 del D.L. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, a valere sullo stanziamento relativo all'anno 2017.*

INDICE

Premessa

- 1. Decreto interministeriale n. 2 del 27 settembre 2017*
- 2. Ambito soggettivo di applicazione. Misura e durata dello sgravio*
- 3. Iter istruttorio*
- 4. Calcolo della riduzione contributiva*
- 5. Adempimenti delle Strutture territoriali*
- 6. Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Modalità di compilazione del flusso e aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse stanziato per l'anno 2017*
- 7. Istruzioni contabili*

Premessa

Il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, tra le varie misure a vantaggio delle imprese, è intervenuto sull'impianto a sostegno degli incentivi connessi ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da CIGS, apportando rilevanti modifiche alla precedente disciplina dettata dall'articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

In particolare, il citato articolo 6, comma 4, del D.L. n. 510/96 prevede, in favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, una riduzione contributiva del 35 per cento per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento. Lo sgravio è riconosciuto per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l'occupazione.

Il successivo comma 4-*bis*, così come modificato dall'articolo 1, comma 240, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dispone che tale limite, a decorrere dall'anno 2017, è pari ad euro 30 milioni annui.

Con decreto interministeriale n. 83312 del 7 luglio 2014 sono stati disciplinati i criteri di ammissione alla riduzione contributiva ai sensi dell'articolo 6 del D.L. n. 510/96 in favore delle imprese interessate, a valere sulle risorse stanziato per gli anni 2014 e 2015.

Con successivo decreto interministeriale n. 17981 del 14 settembre 2015 sono stati disciplinati i criteri di ammissione alla predetta riduzione contributiva, a valere sulle risorse stanziato per l'anno 2016.

Con le circolari n. 153/2014, n. 77/2016, n. 65/2017 e n. 165/2017 sono state illustrate le modalità di fruizione dello sgravio di cui al citato articolo 6.

Con la presente circolare si illustrano le modalità per il recupero delle riduzioni contributive, a valere sulle risorse stanziato per l'anno 2017.

1. Decreto interministeriale n. 2 del 27 settembre 2017

Con il decreto interministeriale n. 2 del 27 settembre 2017 (allegato n. 1) sono state rideterminate le modalità e le regole di accesso alla riduzione contributiva per le imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà ai sensi della legge n. 863/84 o ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 148/2015.

Diversamente da quanto richiesto nei precedenti decreti interministeriali, ai fini dell'ammissione allo sgravio, non è più necessaria l'individuazione nel contratto di solidarietà di strumenti finalizzati a indicare miglioramenti della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell'accordo sulla riduzione dell'orario di lavoro ovvero di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.

Il decreto in commento indica i termini di presentazione delle istanze a far tempo dall'anno 2017.

Altra rilevante novità rispetto alla previgente disciplina riguarda l'indicazione, nell'istanza presentata da ciascuna impresa, dell'importo della riduzione contributiva richiesta che, in caso di accoglimento della stessa, viene riportato nei decreti direttoriali di ammissione alla decontribuzione quale misura massima del beneficio.

Quindi, l'Istituto non è più chiamato a stimare, in via preventiva, l'onere connesso alle richieste di riduzione contributiva presentate dalle imprese interessate ed a comunicarne i risultati al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai fini dell'adozione dei relativi decreti direttoriali di ammissione alla decontribuzione ai sensi del D.L. n. 510/96.

Con circolare n. 18 del 22.11.2017 (allegato n. 2) il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha emanato le istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste dal citato D.I. n. 2/2017.

2. Ambito soggettivo di applicazione. Misura e durata dello sgravio

Per l'anno 2017 destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che al 30 novembre 2017 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi della legge n. 863/84 o del D.Lgs. n. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nell'arco dell'anno 2016.

Lo sgravio è riconosciuto per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento.

La misura della riduzione contributiva è pari al 35 per cento della contribuzione a carico del datore di lavoro.

3. Iter istruttorio

Completata l'istruttoria delle istanze, la Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha adottato i provvedimenti di ammissione alla riduzione contributiva, per l'importo massimo indicato in ciascuna istanza.

L'Istituto, tenuto alla quantificazione dell'onere effettivo derivante dalla riduzione contributiva richiesta dalle imprese ammesse allo sgravio, può svolgere compiutamente i relativi controlli solo con riferimento a periodi per i quali siano state inviate ed elaborate le denunce Uniemens recanti le informazioni sulla retribuzione imponibile, sulla contribuzione obbligatoria versata e sulle prestazioni CIGS conguagliate riferite ai lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro concordata nei contratti di solidarietà.

Per quanto attiene, in particolare, alla verifica delle prestazioni CIGS conguagliate, si richiama l'articolo 7, comma 3, del D.Lgs. n. 148/2015, secondo cui il conguaglio delle integrazioni salariali corrisposte ai lavoratori dalle aziende deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell'autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.

Tanto premesso, si forniscono le indicazioni e le istruzioni per la fruizione della riduzione contributiva ai sensi del D.L. n. 510/96 alle sole imprese, destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il 31 dicembre 2017 (allegato n. 3).

Le predette aziende usufruiranno delle riduzioni contributive mediante le operazioni di conguaglio descritte al successivo paragrafo 6.

Le aziende non indicate nell'elenco allegato alla presente circolare, ancorché già destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, saranno autorizzate ad operare i conguagli con successive circolari.

Con riguardo all'effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, si precisa che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell'agevolazione fruibile.

Fermo il predetto limite massimo, potranno essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti, calcolate sulla base delle indicazioni fornite al successivo paragrafo 4.

4. Calcolo della riduzione contributiva

Come già illustrato nelle precedenti circolari n. 192/1994, n. 178/1999 e n. 153/2014 la riduzione dell'orario contrattuale va commisurata e la riduzione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all'abbattimento dell'orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà.

Il beneficio della riduzione contributiva deve essere rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell'arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso.

Considerato che l'obbligazione contributiva sorge alla scadenza del periodo di paga, le riduzioni contributive sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all'orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore.

Conseguentemente, per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35 per cento sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20 per cento.

Non sono soggette alla riduzione contributiva in argomento le seguenti forme di contribuzione, dovute dai datori di lavoro interessati:

- il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n. 190/2014;
- il contributo previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge n. 845/1978, in misura pari allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile;
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all'articolo 1, commi 8 e 14, del D.Lgs. n. 182/1997.

Il beneficio contributivo è incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo previsto, a

qualsiasi titolo, dall'ordinamento.

Conseguentemente, i lavoratori per i quali l'impresa fruisce del beneficio di cui all'articolo 6, comma 4, del D.L. n. 510/96, non devono essere destinatari di altre agevolazioni contributive.

L'applicazione del beneficio in parola rimane inoltre subordinata al rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

5. Adempimenti delle Strutture territoriali

La procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata ad iniziativa del datore di lavoro.

La Struttura competente, accertata sulla base della documentazione prodotta dall'azienda (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva, provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "**1W**", che assume il più ampio significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive *ex lege* 608/1996 ai sensi del D.I. 27 settembre 2017, n. 2".

6. Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Modalità di compilazione del flusso e aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse stanziare per l'anno 2017

Le aziende interessate dai provvedimenti ministeriali in oggetto (allegato n. 3), per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all'interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CausaleACredito> inseriranno il codice causale di nuova istituzione "**L942**", avente il significato di "Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell'articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell'art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2017";
- nell'elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo.

In conformità a quanto stabilito nella Deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto n. 5 del 26.03.1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, le predette operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare.

7. Istruzioni contabili

La rilevazione contabile degli oneri relativi agli sgravi contributivi per i contratti di solidarietà in oggetto, a valere sulle risorse stanziare per l'anno 2017 e contraddistinti nella dichiarazione Uniemens dal codice evento "L942" secondo le istruzioni riportate nel precedente paragrafo, avverrà nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive), al seguente conto di nuova istituzione:

GAW37339 - Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell'art. 1, del decreto- legge n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984 – art. 21, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 148/2015. Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero delle Economia e delle Finanze n. 2 del 27/09/2017 – anno 2017.

Come di consueto, la gestione dei rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso dei relativi oneri sostenuti dall'Istituto, è di competenza della Direzione generale.

Si riporta nell'allegato n. 4 la variazione intervenuta al piano dei conti.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Allegato N.2

Allegato N.3

Allegato N.4

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.